

15.09.2026

"Bancarotta patrimoniale da scissione societaria: la responsabilità solidale civile non è uno scudo penale"

L'avv. Gabriele Minniti e l'avv. Francesca Massimo hanno commentato su IUS Crisi di Impresa un recente arresto della Corte di cassazione in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale attuata mediante scissione societaria: la responsabilità solidale delle società beneficiarie, anche nella forma rafforzata prevista per i debiti tributari, non esclude il reato, perché la garanzia dei creditori risulta comunque deteriorata.

CRISI D'IMPRESA

Bancarotta patrimoniale da scissione societaria: la responsabilità solidale civile non è uno scudo penale

Fonte: Cass. Pen. sez. V, 5 novembre 2025, n. 246

Gabriele Minniti Francesca Massimo

15 Settembre 2026

La responsabilità solidale delle società beneficiarie per i debiti della società scissa non elide il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma, al contrario, la sua stessa struttura dimostra l'indebolimento della posizione dei creditori.

Massima

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'operazione di scissione societaria, pur essendo uno strumento civilisticamente lecito, integra il reato qualora venga utilizzata in modo fraudolento per svuotare la società, poi dichiarata fallita, dei suoi principali *asset* produttivi, lasciandola gravata dei debiti. La responsabilità solidale delle società beneficiarie, prevista dall'art. 2506-*quater* c.c., non è idonea a escludere la rilevanza penale della condotta, in quanto non elimina il pregiudizio concreto per i creditori, i quali subiscono un indebolimento della garanzia patrimoniale. Neppure la speciale tutela accordata all'Erario dall'art. 173 del d.P.R. 917/1986, che prevede una responsabilità solidale e illimitata per i debiti tributari, elide la natura distrattiva dell'atto, poiché costringe comunque il creditore pubblico a concorrere con altri creditori della società beneficiaria, mettendo in pericolo la sua garanzia patrimoniale.

Il caso

Il legale rappresentante della società "Alfa S.r.l." veniva condannato in primo e secondo grado per i reati di **bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale**. L'imputazione traeva origine da un'operazione di scissione parziale con cui la "Alfa S.r.l.", già gravata da un'esposizione debitoria verso l'Erario superiore a 1.500.000 euro, aveva trasferito l'intero apparato produttivo (terreni, fabbricati, macchinari, personale, ecc.) a una **società beneficiaria di nuova costituzione**, la "Alfa Service S.r.l.". A fronte di tale trasferimento di attivi, la quasi totalità dei debiti preesistenti era rimasta in capo alla società scissa, la quale, privata della sua capacità produttiva e patrimoniale, veniva di lì a poco dichiarata fallita.

L'imputata ricorreva per Cassazione, sostenendo l'insussistenza del reato di bancarotta patrimoniale, in quanto l'operazione non aveva recato **alcun pregiudizio effettivo**. La garanzia patrimoniale del Fisco era rimasta intatta grazie al meccanismo di **responsabilità solidale e illimitata** previsto dalla normativa tributaria (art. 173 d.P.R. 917/1986), da ritenersi prevalente sulla disciplina civilistica generale (art. 2506-*quater* c.c.).

La questione

La Suprema Corte è stata chiamata a decidere se la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, attuata mediante un'operazione di scissione, possa essere esclusa dalla presenza delle tutele speciali offerte al creditore erariale, in particolare dalla responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria. In altri termini, si chiedeva se tale meccanismo di garanzia fosse sufficiente a neutralizzare il carattere distrattivo e pregiudizievole dell'operazione, rendendola penalmente irrilevante.

Le soluzioni giuridiche

La scissione societaria, disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., può essere **totale o parziale**; con la prima, l'intero patrimonio della società scissa viene assegnato a più società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione; con la seconda, la società scissa non si estingue in quanto viene attribuita alle beneficiarie solo una parte del suo patrimonio.

Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono predisporre un **progetto** (art. 2506-*bis* c.c.), dal quale risultino gli elementi patrimoniali da assegnare alle beneficiarie, nonché i criteri di distribuzione ai soci delle azioni o quote di queste ultime.

Se la destinazione degli **attivi** non risulta dal progetto di scissione, in caso di scissione totale, gli stessi vengono assegnati alle società beneficiarie in proporzione del patrimonio netto alle medesime conferito, ovvero in caso di scissione parziale rimangono in capo alla scissa.

Allo stesso modo, degli elementi del **passivo**, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido *a)* nel caso di scissione totale, le società beneficiarie, *b)* in quella parziale, la società scissa e le società beneficiarie.

La **responsabilità solidale** è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria (art. 2506-*bis* c.c.).

Inoltre, per quanto di interesse, la disciplina della scissione prevede che ciascuna società è **solidalmente responsabile** nei limiti del valore del patrimonio netto assegnato o rimasto, di debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico (art. 2506-*quater*, comma 3, c.c.).

La **Corte di Cassazione**, nel rigettare il ricorso, ha offerto una disamina approfondita del rapporto tra liceità formale dell'operazione societaria e la sua sostanza fraudolenta ai fini penali, soffermandosi sulla natura del pregiudizio per i creditori.

Preliminarmente, la Corte ha ribadito un **principio consolidato**: la bancarotta fraudolenta può essere integrata anche attraverso atti che sono, in astratto, legittimi e riconosciuti dall'ordinamento, come fusioni, trasformazioni o, appunto, scissioni societarie. La valutazione penale non si ferma alla forma dell'atto, ma ne analizza la **finalità e gli effetti** concreti sul patrimonio della società e sulla garanzia dei creditori.

In primo luogo, la Corte ha ribadito la necessità di inquadrare l'operazione in contestazione, ciò in quanto la valutazione delle iniziative imprenditoriali cambia a seconda che riguardino un'impresa sana (*in bonis*) o un'impresa in stato di crisi o prefallimentare.

Nel caso di un'**impresa in bonis**, la potenziale offensività di un'operazione per i creditori deve essere dimostrata con rigore, attraverso un giudizio *ex ante* basato su elementi oggettivi (livello di indebitamento, consistenza patrimoniale, capacità di reddito). In questo contesto, prevalgono i principi di autonomia privata e libertà gestionale, e deve essere provata la piena consapevolezza dell'imprenditore di voler ledere i creditori.

Nel caso di un'**impresa in stato prefallimentare**, invece, la valutazione deve tenere conto della crisi e della potenziale insolvenza. Di conseguenza, anche iniziative astrattamente lecite, come una scissione, possono assumere carattere di illiceità a causa dei riflessi negativi che producono sugli interessi del ceto creditorio (cfr. Cass., sez. V, n. 24024 del 1 aprile 2015, Bellachioma, Rv. 263943)

La valutazione penale, quindi, non si ferma alla forma dell'atto, ma ne analizza la finalità e gli effetti concreti sul patrimonio della società e sulla garanzia dei creditori. Come già affermato dalla giurisprudenza, la bancarotta fraudolenta è integrata da attività che, sebbene lecite secondo l'ordinamento, rechino consapevolmente danno all'impresa: la liceità di ogni operazione dipende dai suoi riflessi sul patrimonio dell'imprenditore, sulla "salute" dell'impresa e sulla capacità dei beni aziendali di soddisfare le ragioni del ceto creditorio.

Nel caso di specie, l'operazione di scissione non era stata attuata per una riorganizzazione aziendale efficiente, ma con lo scopo palese di creare una "**scatola vuota**", privando la società "Alfa S.r.l." di ogni risorsa per far fronte alle proprie obbligazioni e avviandola al fallimento. L'**elemento soggettivo** del reato (dolo generico) consiste proprio nella consapevolezza dell'amministratore di conferire al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia, accettando il rischio di un depauperamento che leda gli interessi dei creditori.

La Corte ha, inoltre, evidenziato come l'operazione abbia determinato una "perdita secca" per la società fallita. Tale concetto si concretizza quando una società si priva di propri beni, ad esempio tramite cessione o conferimento, ma mantiene a proprio carico l'intero debito ad essi relativo. Nel caso di specie, la "Alfa S.r.l." si è spogliata dell'intero apparato produttivo, trasferendolo alla beneficiaria, ma ha mantenuto l'esposizione debitoria verso l'Erario. La società fallita, quindi, ha continuato ad essere esposta alle richieste del creditore senza avere più i beni con cui farvi fronte. La giurisprudenza ha già qualificato come **distrattive** operazioni simili, come la cessione di beni gravati da ipoteca realizzata con il mero accollo cumulativo del mutuo, poiché determinano una "perdita secca" per il patrimonio sociale (cfr. Cass., sez. V, n. 20807 del 5 marzo 2018, Esposito, Rv. 273032).

Il fulcro della decisione risiede nell'analisi del **meccanismo di cui all'art. 2506-*quater* c.c.** e della sua inidoneità a escludere il reato. La Corte ha chiarito che la responsabilità solidale delle società beneficiarie non elide il reato, ma, al contrario, la sua stessa struttura dimostra l'indebolimento della posizione dei creditori.

Il pregiudizio, infatti, non consiste nell'azzeramento totale della possibilità di recupero, ma nella sua significativa e consapevole **complicazione**. La giurisprudenza ha evidenziato come, a seguito di una scissione di questo tipo, i creditori della società scissa subiscano un "**mutamento nettamente peggiorativo**" della loro posizione. Essi sono costretti a: escutere preventivamente la società scissa, agire successivamente contro una o più società beneficiarie, affrontare il concorso con i creditori propri delle società beneficiarie.

Questo *iter* rende il **recupero del credito più lungo, costoso e incerto**. Tale "pericolo concreto" per la garanzia patrimoniale è sufficiente a integrare l'elemento oggettivo del reato di bancarotta.

Sul punto, la difesa dell'imputata aveva fatto leva sul fatto che l'unico creditore fosse l'Erario, il quale gode di una tutela rafforzata. Per i debiti tributari, infatti, vige un regime di responsabilità solidale e illimitata tra tutte le società coinvolte nella scissione (art. 173, comma 13, d.P.R. 917/1986). Tuttavia, la Corte ha definito "fuorviante" tale argomento. Anche con questa tutela rafforzata, il pregiudizio per l'Erario sussiste.

Infatti, a fronte dell'incapienza della società fallita, Equitalia potenzialmente potrebbe essere costretta a doversi soddisfare su beni sociali della società beneficiaria su cui anche altri creditori privilegiati potrebbero parimenti concorrere e vantare analoghe pretese.

In sostanza, anche se la responsabilità è illimitata, l'Erario perde la garanzia esclusiva sul patrimonio originario e viene posto in una situazione di potenziale concorso con altri creditori, rendendo più incerto il soddisfacimento del proprio credito. La natura distrattiva dell'atto, che mette in pericolo la garanzia patrimoniale, rimane quindi immutata.

Osservazioni

La sentenza in commento si inserisce coerentemente nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, volto a contrastare l'abuso degli strumenti di diritto societario per finalità illecite. Il principio

affermato è di fondamentale importanza: il rispetto formale delle norme civilistiche e fiscali non costituisce uno "scudo penale" quando la sostanza dell'operazione è fraudolenta e pregiudizievole per i creditori.

La pronuncia chiarisce in modo inequivocabile che il "danno" rilevante ai fini della bancarotta non è solo la perdita definitiva del credito, ma anche il suo indebolimento, la sua precarizzazione e la maggiore difficoltà nel recupero. La Corte adotta un approccio pragmatico e sostanzialistico, valutando l'impatto reale delle scelte gestionali sulla garanzia patrimoniale che l'art. 2740 c.c. pone a tutela del ceto creditorio.

Di particolare interesse è la spiegazione sul perché neanche la tutela rafforzata dell'Erario sia sufficiente a escludere il reato. La Corte sposta l'attenzione dal *quantum* della responsabilità (limitata o illimitata) alla *qualità* della garanzia, che risulta comunque deteriorata dalla necessità di agire contro un soggetto diverso e, soprattutto, di concorrere con altri creditori sui beni della società beneficiaria.

Questa interpretazione ha implicazioni significative per la governance aziendale. Gli amministratori, nel pianificare operazioni di riorganizzazione come le scissioni, devono agire con la massima trasparenza e cautela, assicurandosi che tali operazioni non si traducano in un ingiustificato sacrificio degli interessi dei creditori. La valutazione non può limitarsi alla convenienza economica per la compagine sociale, ma deve includere un'attenta analisi del rischio di lesione delle garanzie patrimoniali, pena l'esposizione a gravi conseguenze penali. La sentenza, in definitiva, rafforza la funzione del diritto penale fallimentare come presidio ultimo a tutela della correttezza e della trasparenza nelle relazioni economiche.